

IL RECESSO ANTE TEMPUS DAL CONTRATTO DI LAVORO SPORTIVO NEL SETTORE DEL CALCIO PROFESSIONISTICO

di *Matteo Di Francesco**

SOMMARIO: Introduzione – 1. Lo scioglimento del rapporto di lavoro e l’abolizione del vincolo sportivo (breve considerazioni sulla Legge 23 marzo 1981, n. 91 e la sentenza Bosman) – 2. La risoluzione unilaterale del contratto di lavoro sportivo – 3. Il recesso *ante tempus* dal contratto di lavoro sportivo – 4. Il modello spagnolo: delimitazione legale ed evoluzione della clausola rescissoria – 5. Gli effetti giuridici della sentenza Bosman sui trasferimenti internazionali dei calciatori ancora in pendenza di vincolo contrattuale – 6. Il principio del mantenimento della stabilità contrattuale e l’art. 17 del Regolamento FIFA sullo Status ed i Trasferimenti dei Calciatori – 7. Il caso Webster – Conclusioni

Introduzione

La recente storia normativa della evoluzione della posizione giuridica del calciatore professionista nell’ambito dell’ordinamento federale, statale e comunitario mostra una progressiva presa di coscienza da parte del calciatore dei suoi diritti all’interno del mondo sportivo e, di conseguenza, una sua maggiore forza contrattuale nei rapporti con le Società Sportive.¹

È dunque d’uopo analizzare brevemente, in via subordinata, le tappe e gli effetti giuridici di tale evoluzione, costituenti le premesse storiche prodromiche dell’attuale forza contrattuale dell’atleta professionista, per poter meglio considerare, successivamente ed in via principale, il recesso *ante tempus* dal contratto di lavoro sportivo nel settore del calcio professionistico.

* Praticante Avvocato. E-mail: Matteodifrancesco@hotmail.it.

¹ Per una disamina delle tappe che caratterizzano tale evoluzione si veda, su tutti, E. LUBRANO, *L’ordinamento Giuridico del Giuoco Calcio*, Istituto Editoriale Regioni Italiane, Roma, 2004, 93-106.

1. *Lo scioglimento del rapporto di lavoro e l'abolizione del vincolo sportivo (breve considerazioni sulla Legge 23 marzo 1981, n. 91 e la sentenza Bosman)*

Attraverso l'introduzione del principio di libertà di svolgimento dell'attività sportiva e la previsione della libera recedibilità dal rapporto di lavoro, la legge 91/1981 ha abolito il «vincolo sportivo», in base al quale il calciatore, all'atto del tesseramento, rinunciava di fatto alla sua libertà contrattuale, divenendo *res* della società sportiva, arbitra di disporre il trasferimento ad altro club anche senza il suo consenso.²

Alla legge n. 91/1981, va, dunque, ascritto il merito di aver inquadrato il rapporto società-calciatore come contratto di lavoro subordinato, superato il regime dei cartellini a vita ed agevolato il regime dei trasferimenti rispetto alla fase antecedente, ancorando il prezzo di cessione del contratto con il calciatore ad un parametro oggettivo fissato secondo le previsioni federali.³

Su tale assetto normativo è venuta ad incidere, nel dicembre 1995, la ben nota sentenza Bosman della Corte di Giustizia Europea, che ha stabilito l'incompatibilità con l'art. 39 del Trattato CE delle norme emanate da federazioni sportive in base alle quali un calciatore professionista, cittadino di uno Stato membro, alla scadenza del contratto che lo vincolava ad una società, poteva essere ingaggiato da un club di un altro Stato membro solo ove questi avesse versato alla

² M. T. SPADAFORA, *Diritto del lavoro sportivo*, Giappichelli, Torino, 2004, 139-140. «Nessuna facoltà di recesso unilaterale dal rapporto era riconosciuta all'atleta e la possibilità di esercitare l'attività sportiva in una nuova società era subordinata al versamento di una indennità di trasferimento alla società di provenienza, altrimenti incorrendosi in sanzioni sportive estese sino alla radiazione per debiti della società morosa», 140. Si ricordi che, secondo Cass., 2 aprile 1963, n. 811, in *Giust. Civ.*, 1963, 1984, il vincolo andava considerato nell'ambito del patto di non concorrenza di cui all'art. 2125 c.c.; per altra giurisprudenza, invece, il vincolo costituiva un bene immateriale della società: App. Bologna, 26 aprile 1962, in *Giust. It.*, 1962, 309. Secondo Cass., 28 luglio 1981, n. 4845, in *Giust. Civ.*, 1982, 2412, il vincolo andava considerato come bene giuridico. Infine, secondo Trib. Roma, 12 luglio 1972, in *Giur. Merc.*, 1974, 198, il vincolo va inquadrato alla stessa stregua delle immobilizzazioni immateriali. In dottrina configura il vincolo come patto di non concorrenza F. PAGLIARA, *La libertà contrattuale dell'atleta professionista*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1990, 12; come divieto di recesso del lavoratore C. SMURAGLIA, *Il vincolo tra atleti e società*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1966, 129; come diritto su un bene immateriale R. NICOLÒ, *Struttura giuridica del rapporto tra associazione calcistica e i propri giocatori*, in *Riv. Giur. Lav.*, 1952, 208.

³ Art. 5, L. n. 91/1981. Prima della scadenza del termine, dunque, e con il suo consenso, il calciatore può proseguire l'attività alle dipendenze di un'altra società sportiva. Si noti, peraltro, che il principio consensualistico si afferma anche nelle legislazioni extracomunitarie. In Venezuela, ai sensi dell'art. 312 della Ley Organica del Trabajo (LOT), è possibile per lo sportivo opporsi alla cessione qualora sussista una giusta causa. In Venezuela ed in Messico (per quest'ultimo, ai sensi della Ley Federal del Trabajo - LFT), è previsto, inoltre, un premio di trasferimento in favore del calciatore, calcolato in percentuale sulla somma corrisposta alla società cedente, e non avente comunque natura retributiva (si veda, in tema, H. H. BARBAGELATA, *Derechos del deportista*, in *Derecho laboral*, 2002, 17-18 e M. T. SPADAFORA, *Diritto del lavoro sportivo*, Giappichelli, Torino, 2004, 144).

società di provenienza l'indennità di trasferimento e promozione.⁴

È quindi essenziale focalizzare l'attenzione sugli effetti finali derivanti dalle citate modificazioni, consistenti, rispettivamente:

- a. nel passaggio ad un regime contrattuale puro, caratterizzato da un effettivo svincolo del calciatore in scadenza contrattuale;
- b. nella liberalizzazione del mercato dei trasferimenti, conseguente alla prevalenza dei principi comunitari sulle norme speciali sportive;⁵
- c. nel progressivo ed esponenziale rafforzamento del potere contrattuale dello sportivo professionista, garantito economicamente dalla sussistenza di accordi pluriennali (in vigenza di contratto)⁶ e dalla facoltà di trasferirsi liberamente ad altra società (alla scadenza del contratto).

2. *La risoluzione unilaterale del contratto di lavoro sportivo*

Nell'ambito dell'ordinamento statale, il *favor* nei confronti del lavoratore che contraddistingue la normativa giuslavoristica emerge, con riguardo alla cessazione

⁴Evidente, infatti, «*l'anomalia giuridica*» (E. LUBRANO, *L'ordinamento giuridico del giuoco calcio*, cit., p. 99) di un sistema nel quale l'indennità, se poteva trovare *ratio* nell'ipotesi di trasferimento di calciatore legato ad un contratto, non poteva logicamente averne in caso di calciatore in scadenza contrattuale, con conseguente obbligo, per la società interessata al suo acquisto, di pagare comunque un corrispettivo alla società cedente (sia pure, come detto, oggettivamente determinato). Sul punto anche R. FOGLIA, *Tesseramento dei calciatori e libera circolazione nella Comunità europea*, in *Dir. Lav.*, 1988, 304; sulla invocabilità dei principi della sentenza Bosman anche da atleti formalmente non professionisti ma ai quali venga di fatto accordata una sostanziale remunerazione, M. COCCIA, *La sentenza Bosman: summum ius, summa iniuria?*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1996, 652. Alla sentenza in esame ha fatto seguito, nell'ordinamento italiano, la legge 18 novembre 1996, n. 586, la quale ha previsto che, in caso di primo contratto, venga stabilito dalle federazioni sportive nazionali il versamento di un premio di addestramento e promozione tecnica, da reinvestire nel perseguimento di fini sportivi, in favore della società o associazione sportiva presso la quale l'atleta abbia svolto la sua ultima attività dilettantistica o giovanile. Sul piano extracomunitario, ad esempio nel contesto dell'ordinamento sportivo calcistico del Brasile, l'abolizione del passe è avvenuta con L. n. 9.615/1998, in base alla quale, a partire dal luglio 2001, è stato superato il vincolo sportivo, per cui, terminato il contratto di lavoro, lo sportivo può stipulare liberamente un nuovo contratto con altra società, salvo il diritto ad un indennizzo della società che ha formato lo sportivo ed ha stipulato con lo stesso il primo contratto da professionista. Analoghe normative in Argentina e Messico (per un'analisi di profili comparatistici: M. T. SPADAFORA, *Diritto del lavoro sportivo*, Giappichelli, Torino, 2004, 144; A. M. GARRIDO, *Legislación deportiva*, Barcellona, 2006, 357; D. S. ZAINAGHI, *Nova legislação desportiva, aspectos trabalhistas*, San Paolo, 2002, 42-43; H. H. BARBAGELATA, *Derechos del deportista*, cit., p. 17).

⁵Si ricordi, in tema di crisi della specialità dell'ordinamento sportivo, l'analisi di M. CLARICH, *La sentenza Bosman: verso il tramonto degli ordinamenti giuridici sportivi?*, in *Riv. It. Dir. Pubbl. Com.*, 1996, 613.

⁶Per una disamina degli effetti economici della sentenza Bosman, con riferimento, in particolare, alla corsa delle società sportive a rivedere i contratti con i propri tesserati attraverso la previsione di accordi pluriennali ed indennità milionarie da corrispondere in caso di cessione in vigenza di contratto: E. LUBRANO, *L'ordinamento giuridico del giuoco calcio*, cit., 102; L. MUSUMARRA, *Il rapporto di lavoro sportivo*, in M. COCCIA, A. DE SILVESTRI, O. FORLENZA, L. FUMAGALLI, L. MUSUMARRA, L. SELLI, *Diritto dello Sport*, Le Monnier, Firenze, 2004, 175.

del rapporto di lavoro, in una serie di limiti posti alla libera recedibilità da parte del datore di lavoro e nella presenza di strumenti giuridici idonei a tutelare la posizione del lavoratore illegittimamente licenziato.

Da un lato, infatti, a partire dalla legge n. 604/1966,⁷ non è più concesso al datore di lavoro licenziare liberamente un proprio dipendente, venendo condizionata la legittimità del recesso da parte datoriale alla sussistenza di una giusta causa⁸ o di un giustificato motivo⁹ di licenziamento.

Dall'altro, la tutela apprestata in favore dei lavoratori dipendenti da datori che superino determinate soglie dimensionali, ovvero tutela reale del posto di lavoro, riconosce al lavoratore, in caso di licenziamento dichiarato illegittimo in sede giudiziale, il diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro con conseguente ricostruzione della posizione lavorativa.¹⁰

Tale articolata tutela, apprestata dal legislatore italiano contro i licenziamenti illegittimi, non si applica al lavoro sportivo. L'art. 4, L. n. 91/1981, infatti, esclude espressamente l'applicabilità al rapporto di lavoro sportivo dell'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, nonché degli artt. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, L. n. 604/1966.

Il lavoro sportivo, dunque, rientra tra le pochissime ipotesi nelle quali, ove il rapporto sia costituito a tempo indeterminato, opera il recesso *ad nutum*, modalità di scioglimento che non richiede giustificazione e la cui disciplina risiede negli artt. 2118 e 2119 c.c.¹¹

Dall'applicazione di tali disposizioni al rapporto di lavoro dei calciatori professionisti discende, conseguentemente, che non sussistono, per l'ordinamento

⁷ Testo pubblicato in G.U. n. 195 del 6 agosto 1966. Sui presupposti del licenziamento individuale si veda G. SANTORO-PASSARELLI, *Diritto dei lavori*, Giappichelli, Torino, 2004, 92.

⁸ Da intendersi come verificarsi di un evento che incide in modo irrimediabile sul rapporto di fiducia tra le parti, con conseguente licenziamento senza preavviso: si veda G. SANTORO-PASSARELLI, *Diritto dei lavori*, cit., 94.

⁹ Da intendersi come notevole inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del lavoratore (giustificato motivo soggettivo) o verificarsi di esigenze aziendali attinenti al regolare funzionamento dell'attività produttiva ed al suo aspetto organizzativo (giustificato motivo oggettivo). *Ibi*, 94-95.

¹⁰ Art. 18, L. n. 300/1970, così come modificato dalla L. n. 108/1990.

¹¹ L'art. 2118 c.c. stabilisce che nel contratto a tempo indeterminato ogni contraente può recedere dando preavviso o, in mancanza, versando un'indennità di mancato preavviso, equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso. L'art. 2119 c.c., invece, esclude che spetti il preavviso in caso di recesso per giusta causa, salvo che non sia il lavoratore a dare le dimissioni per giusta causa, poiché in tal caso il datore di lavoro deve corrispondere l'indennità di mancato preavviso. Sul principio della libera recedibilità dal contratto di lavoro sportivo si veda M. COLUCCI, *Il rapporto di lavoro nel mondo dello sport*, in M. COLUCCI (a cura di), *Lo Sport e il Diritto. Profili istituzionali e regolamentazione giuridica*, Jovene, Napoli, 2004, 31-33. Sul recesso *ad nutum* in ambito sportivo: A. D'HARMANT FRANCOIS, *Note sulla disciplina giuridica del rapporto di lavoro sportivo*, cit., 856-857; M. T. SPADAFORA, *Diritto del lavoro sportivo*, cit., 146; R. BONAVITACOLA, *Manuale di diritto sportivo*, Giuffrè, Milano, 1986, 39; E. CALABRÒ, *La disciplina del licenziamento nel rapporto di lavoro subordinato sportivo*, in *Nuova Giur. Civ.*, 1992, 856-857.

statale, limiti di alcun tipo alla volontà di sciogliere il contratto, né particolari aspetti formali da rispettare. Circostanze che, peraltro, sembrano certamente giustificate dalla specialità del rapporto in esame, cui mal si presterebbe, da un punto di vista logico, una disciplina che, in sostanza, limita la facoltà di licenziamento alla ricorrenza di ipotesi di inadempimento contrattuale.¹²

Analogamente, l'applicazione delle sopraccitate disposizioni porta all'esclusione di limiti al recesso da parte dello sportivo, il quale potrebbe recedere legittimamente dal contratto di prestazione sportiva anche nel corso del campionato di riferimento.¹³

3. *Il recesso ante tempus dal contratto di lavoro sportivo*

All'interno della disciplina statale, nelle ipotesi usuali di contratti a tempo determinato, è consentita la risoluzione consensuale del vincolo contrattuale, prima della scadenza del termine, oppure il recesso unilaterale ove sussista una giusta causa, ovvero una circostanza che renda impossibile per una delle parti contrattuali la prosecuzione negli impegni originariamente assunti (art. 2119 c.c.).¹⁴

Non essendo, com'è ovvio, ipotizzabile ed attuabile una tipizzazione di tutte le possibili eventualità idonee ad integrarne la fattispecie, la ricorrenza di una

¹² M. T. SPADAFORA, *Diritto del lavoro sportivo*, cit., 146-147. «Sarebbe, in effetti, circostanza fortemente penalizzante quella di impedire alle società sportive di recedere dal contratto quando, anche al di fuori di qualsiasi ipotesi di inadempimento, si determini un impedimento, per lo sportivo, a rendere al meglio la prestazione agonistica, venendosi così a compromettere anche gli esiti delle competizioni sportive», 146.

¹³ In tal senso: M. T. SPADAFORA, *Diritto del lavoro sportivo*, cit., 147; su tale conclusione «necessitata» anche R. GUIDOLIN, *Da Bosman a Ronaldo: i trasferimenti in pendenza di contratto*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1998, 82.

¹⁴ A. D'HARMANT FRANCOIS, *Note sulla disciplina giuridica*, cit., 857; F. BIANCHI D'URSO, G. VIDIRI, *La nuova disciplina del lavoro sportivo*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1982, 24-25. H. H. BARBAGELATA, *Derechos del deportista*, cit., 18, evidenzia come in Messico sia previsto, in modo generico, che costituiscano cause di risoluzione del contratto la grave indisciplina e la perdita della capacità di praticare l'attività sportiva; nell'ordinamento sportivo argentino, invece, lo statuto del gioco calcio, restando impregiudicata la disciplina statale in materia di scioglimento del contratto di lavoro, prevede varie cause di scioglimento come il mutuo consenso, il superamento del termine entro il quale esercitare il diritto di proroga contrattuale, l'inadempimento contrattuale, *lato sensu* inteso, del calciatore, ed il mancato pagamento delle retribuzioni. In Argentina, inoltre, è previsto che, in caso di estinzione del contratto per esclusiva responsabilità del giocatore, quest'ultimo non possa giocare fino al 31 dicembre dell'anno successivo; se, invece, la responsabilità è della società sportiva, il giocatore può contrattare liberamente con altro club, con diritto, altresì, ad un indennizzo calcolabile in relazione al salario perso. Infine, nell'ordinamento sportivo del Brasile, la L. n. 9.615/1998 (in particolare, artt. 31-32) prevede la risoluzione di diritto del contratto di prestazione sportiva decorsi tre mesi di ritardo nella corresponsione degli emolumenti retributivi contrattualmente dovuti, oltre al risarcimento del danno, con ulteriore facoltà, per il calciatore, di rifiutare la prestazione quando la mora della società sportiva non raggiunge il predetto termine. Per un esame più approfondito dei profili comparatistici, M. T. SPADAFORA, *Diritto del lavoro sportivo*, cit., 146-147.

giusta causa di recesso deve essere accertata in concreto e caso per caso.¹⁵ Si potrebbe, peraltro, ritenere che costituisca ormai, come prassi, una giusta causa di recesso nell'ambito degli sport collettivi e di squadra, come il calcio, l'esclusione reiterata dalla rosa di prima squadra di un determinato giocatore, esprimendo tale ipotesi una lesione del diritto al lavoro (art. 4 Cost.) ed alla prestazione dell'atleta.

A ciò si aggiunga, altresì, il *numerus clausus* di ipotesi di giusta causa di recesso delineate dagli accordi collettivi: l'Accordo Collettivo FIGC-AIC-LNP per i calciatori professionisti di Serie A e B,¹⁶ per esempio, prevede come causa la morosità della società oltre determinati limiti temporali e che sia il calciatore sia la società abbiano diritto di recedere dal contratto in caso di violazione degli obblighi contrattuali originariamente assunti (*ex artt. 15,16,17*),¹⁷ con la previsione ulteriore, in favore dell'atleta, del diritto ad ottenere il risarcimento del danno in misura non inferiore al 30% del compenso lordo annuo (*ex art. 16*).¹⁸

Laddove sia accertata, al contrario, la mancanza di una giusta causa, il recesso è illegittimo, implicando l'obbligo del risarcimento dei danni in favore della parte non inadempiente. Due sono quindi le possibili eventualità:

1. recesso ingiustificato della società sportiva. In tal caso, la società sarà obbligata a corrispondere al professionista sportivo, *ex art. 1223 c.c.*, gli emolumenti retributivi che avrebbe percepito in assenza di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, fatta salva, ovviamente, la facoltà di detrazione del *quantum perceptum/percipiendum* dal calciatore, dopo il licenziamento, da una nuova occupazione individuata/individuabile con l'ordinaria diligenza;

¹⁵ Secondo Cass., 28 dicembre 1996, n. 11540, in *Riv. Dir. Sport.*, 1997, 233-234, con nota di M. PAGANELLI, è legittimo il recesso di una società sportiva calcistica dal rapporto intercorso con il direttore tecnico sportivo, giustificato dalla serie di risultati negativi della squadra, in grado di minare consistentemente il rapporto fiduciario con la persona prescelta per il predetto ruolo dirigenziale. *Contra* la soluzione adottata dalla Corte: G. VIDIRI, *Il lavoro sportivo tra codice civile e norma speciale*, in *Riv. It. Dir. Lav.*, 2002, 57, il quale ritiene invece corretta la tesi che giustifica il recesso solo in base ad una valutazione globale e complessiva della condotta del direttore sportivo o dell'allenatore, non circoscritta ai risultati sportivi e, dunque, alla serie di sconfitte agonistiche.

¹⁶ Per un esame dell'Accordo, si rinvia, in particolare, a P. AMATO, S. SARTORI, *Gli effetti del nuovo Accordo Collettivo sul rapporto di lavoro del calciatore professionista. Primi commenti e principali innovazioni rispetto al testo 1989/1992*, in *Riv. Dir. Ec. Sport.*, vol. 2, n. 1, 2006, 75.

¹⁷ In ordine alle diverse ipotesi di inadempimento contrattuale previste dall'Accordo Collettivo si veda A. DE SILVESTRI, *Il contenzioso tra pariordinati nella federazione italiana giuoco calcio*, in *Riv. Dir. Sport.*, 2000, 530.

¹⁸ Coll. Arb., 19 dicembre 2000, Soc. U.S. Catanzaro 1929 c. Cacciola, in *Nuova Giur. Civ.*, 2002, 333, con nota di C. GALLAVOTTI, *In tema di riduzione d'ufficio della clausola penale eccessiva*, secondo cui la previsione contenuta nell'art. 16 dell'Accordo Collettivo è suscettibile di riduzione ad equità in base all'art. 1384 c.c. La riduzione, nello specifico, è operabile dal Collegio Arbitrale anche in mancanza di domanda di parte, in considerazione dell'importanza dei principi di buona fede e correttezza nell'ordinamento sportivo e dell'astrattezza della clausola che non è negoziata tra le parti, bensì predeterminata. Si veda M. T. SPADAFORA, *Diritto del lavoro sportivo*, cit., 148.

2. recesso *ante tempus* ingiustificato del calciatore. Questi sarà, ugualmente, tenuto al risarcimento del danno verso la società sportiva. In virtù, peraltro, della difficoltà di provare in tal caso quali siano in concreto i danni derivabili al club (si pensi agli effetti del recesso di un celebre calciatore sull'esito delle competizioni agonistiche) non può certamente escludersi *ex ante* la possibilità di una determinazione convenzionale del danno risarcibile, attraverso il ricorso a strumenti di carattere civilistico, come si vedrà tra breve, quali l'inserimento, nel contratto di prestazione sportiva, di una multa penitenziale (*ex art. 1373 c.c.*) o di una clausola penale (*ex art. 1382 c.c.*).¹⁹

4. *Il modello spagnolo: delimitazione legale ed evoluzione della clausola rescissoria*

Le cronache sportive degli ultimi anni testimoniano di frequente, in occasione di tesseramenti o trasferimenti di calciatori di grande fama, l'inserimento nei contratti d'ingaggio di clausole che consentono all'atleta di recedere dal contratto in qualsiasi momento, dietro il pagamento di somme spesso esorbitanti: si tratta delle clausole di rescissione.

La clausola rescissoria, che andrebbe più propriamente definita come clausola di recesso,²⁰ trae la propria base normativa nell'ordinamento spagnolo dal già citato articolo 16 del Real Decreto 1006/1985,²¹ in cui si prevede la facoltà

¹⁹ Nel modello spagnolo, come si vedrà tra breve, alla luce del Real Decreto n. 1006/1985, disciplinante il rapporto di lavoro sportivo, in caso di recesso unilaterale del calciatore senza giusta causa è contemplato l'obbligo di versamento di una indennità che, in mancanza di accordo tra le parti, è determinabile dal giudice del lavoro (art. 16). Sulla base della medesima disposizione, la dottrina ritiene legittima, dunque, l'apposizione, nei contratti d'ingaggio, di una clausola di risoluzione che preveda il versamento di una multa penitenziale come corrispettivo dell'anticipato ed ingiustificato recesso. Si veda a tal proposito il caso Ronaldo, di cui alla decisione del Comitato Esecutivo FIFA del 4 settembre 1997, in *Riv. Dir. Sport.*, 1998, 204, di cui dà notizia M. T. SPADAFORA, *Diritto del lavoro sportivo*, cit., 150. In ordine alla determinazione convenzionale del danno, si veda anche R. GUIDOLIN, *Da Bosman a Ronaldo*, cit., 84, e A. PERTA, *Il caso Ronaldo*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1998, 226.

²⁰ In tal senso F. MENICHINI, *La natura della clausola di rescissione spagnola e l'indennità di rottura contrattuale prevista dal regolamento FIFA*, 15 marzo 2006 (reperibile on line all'indirizzo web www.consulenzasportiva.it). Sulla delimitazione legale del concetto di clausola rescissoria, si veda anche U. E. MUNIZ, *Las denominadas «cláusulas de rescisión» del contrato de los deportistas profesionales*, Dykinson Ed., Madrid, 2005, 33-36. «*Las denominadas cláusulas de rescisión podrían definirse como aquellos pactos, establecidos entre un deportista profesional y un club o entidad deportiva, en virtud de las cuales se cuantifica la cantidad que recibirá, como indemnización, el club o entidad deportiva en los supuestos en que la relación laboral que les une se extinga por la voluntad no casual del deportista profesional*», 33. Si consideri, al riguardo, anche la sentenza del Tribunale Supremo delle Asturie, 12 dicembre 1997, Ar/ 4084, in base alla quale «*esta aunque erróneamente la formalización la llama de forma reiterada rescisión -igual que han hecho también las sentencias de instancia- no es tal cosa, sino revocación o acto por el que voluntariamente y sin causa una de las partes contratantes retira para el futuro la eficacia que el contrato presta a su libertad declarada en él*».

²¹ Testo pubblicato in B.O.E. (Boletín Oficial del Estado), 27 giugno 1985, n. 153.

per lo sportivo professionista di recedere unilateralmente dal contratto di lavoro, in qualsiasi momento, dietro pagamento di un indennizzo che, in assenza di determinazione consensuale tra le parti, sarà fissato dal giudice del lavoro in ragione di una pluralità di criteri.

La previsione di questo diritto, per la dottrina spagnola, è ovviamente un presupposto doveroso, giacchè l'impossibilità di recedere unilateralmente dal contratto di lavoro costituirebbe un grave pregiudizio alla libertà ed autonomia contrattuale del lavoratore.²²

La *ratio* seguita nelle previsioni del legislatore spagnolo del 1985 consisteva, quindi, nella volontà di conciliare la libertà contrattuale del professionista sportivo e gli interessi economici della società che si vedeva privata dell'atleta, riconoscendo al calciatore il diritto alla risoluzione anticipata del contratto e al club il diritto ad ottenere un indennizzo per il pregiudizio subito.²³

Presto, tuttavia, tale disciplina cominciò ad evidenziare effetti distorsivi,²⁴ poiché, in seguito al clamore suscitato da trasferimenti di celebri calciatori, come il brasiliano Ronaldo (trasferito nel 1997 dalla società FC Barcelona all'Inter FC), sono state poste clausole di recesso con penali molto elevate, spesso manifestamente sproporzionate. «*Si tendeva, quindi, più che a prevedere un indennizzo per il club*

²² In tal senso si veda, per la dottrina spagnola, M. CARDENAL CARRO, *Deporte y derecho. Las relaciones laborales del deporte profesional*, Universidad de Murcia Ed., Murcia, 1996, 267; per la dottrina italiana in tema, F. MENICHINI, *La natura della clausola di rescissione spagnola e l'indennità di rottura contrattuale prevista dal regolamento FIFA*, cit., 2-3, che sottolinea inoltre la difficile esportabilità di tale modello in altri contesti europei: «*Tuttavia, per altro verso, la particolarità della disciplina sportiva, le ragioni tecniche e le esigenze di ordine sportivo riconducibili alla necessità di mantenere l'unità e la coesione delle squadre, giustificano il frequente disconoscimento di tale diritto in molti ordinamenti calcistici europei, a partire da quello italiano*», 2. In tal senso anche U. E. MUNIZ, *Las denominadas «cláusulas de rescisión» del contrato de los deportistas profesionales*, cit., 75, e, in particolare, K. IRURZUN, F. RUBIO, *La sentencia tellez: cláusulas de rescisión y su modulacion desde los principios del derecho laboral*, in *Rev. Aranzadi Social*, n.15 (reperibile on line all'indirizzo web www.iusport.es): «*Bien es cierto que en el caso de otros ordenamientos (Francia, Portugal o Italia) esta posibilidad de resolución anticipada no se produce, y que el deportista está obligado al cumplimiento íntegro del contrato salvo acuerdo entre este y las entidades deportivas para su traspaso, habitualmente mediante precio (regulación que ha sido reclamada por algún dirigente deportivo recientemente si bien en el caso español supondría una regresión a los orígenes de nulo respeto a la libertad contractual de los deportistas), pero en garantía de evitar vinculaciones contractuales excesivas que impidan la adecuación de la cotización de mercado del deportista se articulan cautelas en forma de duración máxima de los contratos (en Portugal según el art. 8 del Decreto-Lei nº 305/95 la duración máxima del contrato será de cuatro años, a cuya finalización el deportista recupera su poder negocial)*», 2.

²³ «*La extinción del contrato del deportista profesional, sin causa imputable al club, dará a este derecho, en su caso, a una indemnización que, en ausencia de pacto al respecto, fijará la jurisdicción laboral en función de las circunstancias de orden deportiva, perjuicio al club o entidad deportiva, motivos de la ruptura y demás elementos que el juzgador considere estimables*» (art. 16 RD 1006/1985).

²⁴ Per una completa disamina delle funzioni originarie dell'istituto e delle successive deviazioni dalla *ratio* originaria, si veda: U. E. MUNIZ, *Las denominadas «cláusulas de rescisión» del contrato de los deportistas profesionales*, cit., 118.

cedente, a dissuadere le società interessate ad assicurarsi le prestazioni sportive del calciatore o a ottenere somme elevatissime nel caso di trasferimento²⁵», configurando, secondo parte della dottrina spagnola, un abuso di diritto da parte delle società.²⁶

In altre ipotesi, invece, l'indennizzo determinato non rifletteva concretamente il reale valore delle prestazioni sportive del calciatore, giacchè, venendo la somma stabilita *ab origine* del rapporto contrattuale, non risultava prevedibile, di frequente, il successivo processo di maturazione dell'atleta, il conseguente miglioramento delle prestazioni e l'aumento del loro valore di mercato.²⁷ In questi casi, quindi, spesso riferiti a calciatori appena promossi in prima squadra e provenienti dai settori giovanili, «*la somma pattuita come indennizzo si è rivelata troppo esigua per il valore del giocatore, permettendo la rottura unilaterale del rapporto contrattuale in un modo tale da recare un pregiudizio alle società che avessero formato l'atleta*²⁸».

Nell'ordinamento italiano, quanto alla natura giuridica della clausola di rescissione, escludendo la figura della rescissione *strictu sensu* intesa, prevista dal nostro Codice Civile in due sole eventualità del tutto diverse da quelle in esame,²⁹ è possibile ragionare sugli istituti giuridici della clausola risolutiva espressa unilaterale, cui acceda una clausola penale, e del recesso convenzionale, cui acceda

²⁵ Così F. MENICINI, *La natura della clausola di rescissione spagnola e l'indennità di rottura contrattuale prevista dal regolamento FIFA*, cit., 2. In tal senso anche K. IRURZUN, F. RUBIO, *La sentencia tellez: cláusulas de rescisión y su modulacion desde los principios del derecho laboral*, in *Rev. Aranzadi Social*, cit., 4: «*Es innegable la conciencia generalizada de que las cláusulas de rescisión se han convertido en los últimos años, mediante las importantes cuantías que incorporan, en un mecanismo que más allá de proteger la inversión realizada en la formación o en el fichaje de un deportista pretenden asegurar su permanencia en la entidad a la que pertenecen disuadiendo a los posibles pretendientes del deportista o en el peor de los casos la obtención de un altísimo rendimiento por su marcha a otro club*».

²⁶ In tal senso: T. SALA FRANCO, *La nueva regulación laboral de los deportistas profesionales*, in *Actualidad laboral*, 1985, 2048; F. TORELLO GONZALEZ, *Las relaciones laborales especiales de los deportistas y artistas en espectáculos públicos*, in AA. VV., *El estatuto de los trabajadores veinte años después*, in *Revista española de derecho del trabajo*, n. 100, 177.

²⁷ Sulle difficoltà nell'operare *ex ante* una valutazione prospettica del valore di mercato delle prestazioni del calciatore professionista, F. MENICINI, *La natura della clausola di rescissione spagnola e l'indennità di rottura contrattuale prevista dal regolamento FIFA*, cit., 3 e A. MAGAZ, *Reflexiones en torno al significado económico de la rescisión unilateral del contrato por el futbolista*, in *Revista española de derecho deportivo*, n. 11, 2004, 19.

²⁸ Sulle problematiche legate al recesso da parte dei giovani calciatori, U. E. MUNIZ, «*Las cláusulas de rescisión y el menor de edad*», in *Las denominadas «cláusulas de rescisión» del contrato de los deportistas profesionales*, cit., p. 350; A. PALOMAR OLMEDA, *Análisis de los distintos aspectos que plantea la resolución del contrato del deportista profesional*, in *Revista Española de Derecho del Trabajo*, Madrid, 1987, 275-276; J. A. SAGARDOY BENGOCHEA, J. M. DEL VALLE VILLAR, J. L. GIL Y GIL, P. GETE CASTRILLO, *Prontuario de derecho del trabajo*, Thomson/Civitas, Madrid, 2003, 260.

²⁹ Si ricordi come, infatti, il rimedio della rescissione si applichi nelle due ipotesi dello stato di pericolo e dello stato di bisogno. Per l'analisi giuridica dei presupposti della rescissione, si veda, su tutti, F. GAZZONI, *Manuale di diritto privato*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2004.

una multa penitenziale.³⁰

Nella prima ipotesi, in particolare, le parti convengono che il loro rapporto si risolva qualora una determinata obbligazione non venga adempiuta nelle modalità pattuite (art. 1456 c.c.). In tale ipotesi la risoluzione avviene di diritto, se la parte non inadempiente dichiara all'altra di volersi avvalere della clausola.³¹ Considerata, quindi, l'infungibilità della prestazione del lavoratore sportivo, è ovvio dedurre come alla società debitrice, di fronte al rifiuto dell'atleta di prestare i propri servizi, non rimanga altra soluzione che dichiarare la volontà di avvalersi della clausola, incamerando la penale pattuita.

Nella seconda ipotesi, invece, i contraenti convengono che uno di essi, nella fattispecie il calciatore, abbia facoltà di liberarsi unilateralmente dal vincolo contrattuale in deroga al principio generale della vincolatività del contratto, dietro pagamento di un corrispettivo.³²

Lo *spartiacque* tra le due ipotesi risiede nel *quantum* della prestazione di indennizzo: se, infatti, in entrambi i casi il soggetto inadempiente può essere obbligato ad una prestazione sostitutiva di entità convenzionalmente prefissata, la clausola penale può essere diminuita dal giudice se manifestamente eccessiva o se l'obbligazione principale è stata parzialmente eseguita,³³ mentre la multa penitenziale non può subire modifiche, in quanto vale a remunerare la soggezione alla scelta altrui.

Anche nell'ordinamento spagnolo, peraltro, come dimostra il noto caso Tellez,³⁴ la natura giuridica della clausola di rescissione è un argomento di aperto

³⁰ Così anche in dottrina: F. MENICHINI, *La natura della clausola di rescissione spagnola e l'indennità di rottura contrattuale prevista dal regolamento FIFA*, cit., 3.

³¹ La risoluzione non è, dunque, in tal caso automatica, non consegue cioè *de iure* al mancato adempimento dell'obbligazione secondo le modalità pattuite, perché, come detto, è necessario che la parte interessata dichiari all'altra che intende avvalersi della clausola risolutiva (art. 1456, comma 2). Rispetto al momento in cui la clausola è stata pattuita, potrebbe, infatti, essere sopravvenuto un interesse del creditore all'adempimento tardivo, interesse che verrebbe frustrato se la risoluzione fosse automatica. La facoltà accordata dalla legge al creditore di dichiarare la sua intenzione, com'è ovvio, ha la funzione di far salva la fondamentale scelta tra adempimento e risoluzione, prevista dall'art. 1453 c.c.

³² L'art. 1373 c.c. prevede, infatti, la possibilità che il contratto sia sciolto ad iniziativa di una delle parti e, dunque, unilateralmente. Attesa la vincolatività dell'accordo, il recesso è quindi possibile solo se il relativo potere sia stato attribuito in sede di contratto e può essere esercitato solo finché il contratto non abbia avuto un principio di esecuzione. I contraenti possono, altresì, fissare la prestazione di un corrispettivo per il recesso, che, secondo le regole generali, può essere versato anticipatamente (caparra penitenziale) o più comunemente al momento del recesso stesso (multa penitenziale). Ovviamente, in entrambi i casi, nessuna analogia è riscontrabile con la clausola penale, la quale presuppone un inadempimento che nel caso di specie è escluso in radice in quanto, recedendo, si esercita un diritto potestativo.

³³ La clausola non può, dunque, essere manifestamente eccessiva, potendo in tal caso il giudice diminuirne equamente il *quantum* (ed anzi dovendo, atteso che l'intervento prescinde dalla domanda di parte, ad onta di quanto sostiene la giurisprudenza, e può essere operato *ex officio*), così come avviene in caso di parziale esecuzione dell'obbligazione principale.

³⁴ Il caso ha visto protagonisti, nel 1998, il calciatore Oscar Tellez e le due società sportive coinvolte nel suo trasferimento, il Pontevedra CF e il Deportivo Alaves SAD. Tellez era tesserato

dibattito, che evidenzia, di volta in volta, le problematiche sopraccitate, quali l'inquadramento giuridico della clausola e la determinazione del suo ammontare.

per il Pontevedra CF in virtù di un contratto di prestazione sportiva stipulato per le stagioni 1996/1997 e 1997/1998, che prevedeva come clausola di rescissione la somma di 15 milioni di pesetas.

Il calciatore, ancora sotto contratto, assunse residenza a Vitoria (sede del Deportivo Alaves SAD) e, avvalendosi delle previsioni del Regolamento organico della Real Federacion Espanola de Futbol (RFEF) ottenne l'autorizzazione federale per l'incorporazione al club del suo nuovo domicilio, firmando un contratto d'ingaggio con il Deportivo Alaves SAD. Il Pontevedra CF presentò dunque ricorso, nel marzo 1998, sia contro il calciatore sia contro il Deportivo Alaves, chiedendo la corresponsione dei 15 milioni di pesetas fissati come indennizzo in caso di recesso unilaterale dal contratto di lavoro del calciatore. Il tribunale di Pontevedra, con sentenza n. 341 del 23 settembre 1998 (reperibile on line all'indirizzo web www.iusport.es), accolse la domanda del club locale, pur riducendo notevolmente la somma da corrispondere da parte del calciatore, o in via sussidiaria dal Deportivo Alaves, fino a 3 milioni di pesetas. Dalla lettura delle motivazioni di tale provvedimento, si può desumere come tale decisione sia scaturita dalla visione della clausola rescissoria come clausola penale. In tal senso, in dottrina, K. IRURZUN, F. RUBIO, *La sentencia tellez: clausulas de rescision y su modulacion desde los principios del derecho laboral*, in *Rev. Aranzadi Social*, cit., 3-4. «*La sentencia del juzgado de Pontevedra es importante en la medida que aún sin confesarlo trata de dimensionar razonablemente la cuantía de la indemnización y ajustarla según criterios de equidad. En este sentido justifica la modalización realizada sobre el importe de la indemnización, en definitiva sobre la autonomía de la voluntad, acudiendo a criterios interpretativos e instituciones propios del derecho civil como es la cláusula penal regulada en el art.1154 del Código Civil, a cuyo tenor, el juez modificará la pena cuando la obligación principal hubiera sido en parte o irregularmente cumplida por el deudor*».

Il giudice di Pontevedra, quindi, nel respingere l'argomentazione del calciatore che sosteneva che il recesso fosse avvenuto per giusta causa, ha inquadrato tale scioglimento del contratto di lavoro nella fattispecie prevista dall'articolo 16 del già citato Real Decreto 1006/1985, dunque come recesso unilaterale senza giusta causa. Considerando la clausola di rescissione come una clausola penale, il giudice ha ritenuto applicabile la disciplina ordinaria del Codice Civile spagnolo, in particolare dell'articolo 1154, simile all'articolo 1384 c.c. italiano, che consente al giudice, come si è visto, di modificare equamente la penale quando l'obbligazione principale sia stata almeno in parte adempiuta. Per questo motivo Tellez è stato condannato a corrispondere 3 milioni di pesetas al Pontevedra quale indennizzo del recesso unilaterale dal contratto di lavoro, con la responsabilità sussidiaria del Deportivo Alaves. Sull'importanza della pronuncia, F. MENICHINI, *La natura della clausola di rescissione spagnola e l'indennità di rottura contrattuale prevista dal regolamento FIFA*, cit., 2: «*Indipendentemente dal dibattito sulla qualificazione dell'indennizzo come clausola penale, si tratta di un precedente importante, visto che ha costituito la prima modifica della somma stabilita come clausola di rescissione da parte di un giudice*».

Il giudice di secondo grado del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, davanti al quale entrambe le parti presentarono ricorso avverso la sentenza del giudice del tribunale di Pontevedra, non ha condiviso tale orientamento, propendendo per la teoria secondo la quale la clausola rescissoria deve intendersi come multa penitenziale accessoria ad un recesso convenzionale. La decisione del giudice ha quindi revocato la sentenza appellata, ripristinando l'obbligo a carico del calciatore, e in via sussidiaria del Deportivo Alaves, di corresponsione dei 15 milioni di pesetas pattuiti quale indennizzo per il recesso unilaterale dell'atleta. Il giudice ha motivato la decisione con l'inapplicabilità dell'articolo 1154 del Codice Civile al caso in questione, in quanto, se si stabilisce che il debitore può liberarsi dall'obbligazione pagando la penale, si è in presenza di una obbligazione facoltativa e non del concetto convenzionale di penale. «*Dunque, è da osservare, alla luce del caso, come il dibattito nell'ordinamento spagnolo sulla natura della clausola di rescissione si sia orientato, non senza correnti di parere opposto, verso l'ipotesi base di recesso*

Sulla potenziale riconducibilità all'ordinamento sportivo italiano di tali determinazioni pattizie è fisiologico assumere un orientamento scettico, giacchè, esaminando i regolamenti federali, si nota come l'ordinamento sportivo non privilegi l'autonomia privata e adotti il diverso principio della stabilità dei contratti.

In particolare, i soli istituti ammessi dalle norme FIGC sono il trasferimento e la cessione del contratto in conformità dei moduli standard predisposti dalla Federazione o dalle Leghe. Non sono previste, invece, clausole assimilabili al modello spagnolo, che prevedano risoluzioni espresse del contratto o attribuiscono il potere di recedere unilateralmente e senza giusta causa dallo stesso.

Peraltro, le spinte verso una progressiva liberalizzazione del mercato a tutela delle regole dell'autonomia contrattuale e della concorrenza, esigenze sempre più spesso avvertite anche nel mondo sportivo, hanno indotto il riconoscimento della facoltà, per l'atleta, di recedere *ante tempus* dal contratto anche al di fuori dell'ordinamento spagnolo, come ci si accinge a constatare.³⁵

5. *Gli effetti giuridici della sentenza Bosman sui trasferimenti internazionali dei calciatori ancora in pendenza di vincolo contrattuale*

La ricostruzione delineata dei sistemi, italiano e spagnolo, di risoluzione dei contratti di prestazione sportiva, se risulta certamente coerente con i principi generali sviluppati in materia dai rispettivi ordinamenti statali, pone, tuttavia, la problematica dell'impatto sistematico che, in settori come il calcio, può scaturire da un'applicazione delle soluzioni prospettate che ignori le esigenze dell'ordinamento sportivo e, soprattutto, le regole interne alla sua normazione.

convenzionale, cui accede una multa penitenziale» (F. MENICHINI, *ibi*, 2). Sulle difficoltà legate alla pronuncia del tribunale galiziano si consideri, peraltro, l'analisi di E. BLANCO PEREIRA, *Las clausulas astronómicas son abusivas*, La Coruña, 17 marzo 1999 (reperibile on line all'indirizzo web www.iusport.es), 1-3. «*Para el Tribunal Superior de Justicia de Galicia la clausula de 15 millones no es desorbitada y no supone, por lo tanto, un obstáculo para que el jugador ejerza su derecho a rescindir el contrato y, sin embargo, garantiza la protección de los intereses del club. Posiblemente, si atendemos al mercado futbolístico de 1ª y 2ªA, la cantidad es ridícula, pero no para las cifras que se mueven en la competición en la que juega el Pontevedra, además no parece que se haya tenido en cuenta el salario del jugador que si resulta desproporcionado respecto a la clausula. [...] Al no haber considerado como clausula abusiva los 15 millones, es por lo que el tribunal ha anulado la moderación a 3 millones realizada por el Juzgado de lo Social nº 1 de Pontevedra, pero constituye un límite jurisprudencial que apunta en el futuro a la modificación de las clausulas astronómicas, aunque sin embargo habrá que precisar mejor cuando una determinada cantidad puede entenderse como abusiva, ya que no se puede meter en el mismo saco todas las competiciones de fútbol».*

³⁵ Sul rapporto fra concorrenza ed esportabilità del modello spagnolo, F. MENICHINI, *La natura della clausola di rescissione spagnola e l'indennità di rottura contrattuale prevista dal regolamento FIFA*, cit., 3; G. REAL FERRER, *Una visión sistémica de las cláusulas de rescisión*, in *Revista Aranzadi Social*, n. 15, 1998, 1-2 (reperibile on line all'indirizzo web www.iusport.es); J. DE DIOS CRESPO PÉREZ, *Análisis de los últimos conflictos jurídicos en la era post-Bosman del fútbol profesional*, 1998, 2-3 (reperibile on line all'indirizzo web www.iusport.es).

Non vi è dubbio, infatti, che un riconoscimento indiscriminato della facoltà di recesso del calciatore, in grado di sciogliere il vincolo anche in assenza di una giusta causa, potrebbe mettere in crisi le società sportive, non potendo, queste ultime, più contare sul capitale umano ed agonistico sul quale hanno investito.³⁶

D'altra parte, tuttavia, si pone in totale evidenza la circostanza che la previsione di regole eccessivamente restrittive della libertà di recesso dell'atleta, da parte dell'ordinamento sportivo, determinerebbe un contrasto con gli ordinamenti generali.

Se, infatti, da un lato risalterebbe *prima facie* il conflitto con l'opposto principio della libera recedibilità posto dall'ordinamento statale, si porrebbe anche, per altro verso, un aperto contrasto con i principi comunitari di tutela della libertà di circolazione e della concorrenza, con i quali, ormai, l'ordinamento sportivo deve mantenersi compatibile.

Inevitabile, dunque, è stata (ed è tuttora, come si vedrà) l'esigenza di un coordinamento tra livelli di normazione che, sia pur nel rispetto del principio gerarchico, deve mirare ad una armonizzazione della disciplina complessiva sulla risoluzione del contratto di lavoro sportivo.

Si ricordi, a tal riguardo, che il Regolamento FIFA sullo Staus ed i Trasferimenti dei calciatori, anche dopo la sentenza Bosman, ha continuato ad escludere per alcuni anni la possibilità, per il calciatore in pendenza di contratto, di recedere *ante tempus* dal contratto, senza giusta causa, per trasferirsi ad altro club. La normativa FIFA, dunque, prevedeva il versamento della indennità di promozione e formazione nell'ipotesi di cessione del calciatore in pendenza di contratto.³⁷

Tale normativa ha, conseguentemente, posto un problema di rispetto del principio di libertà di circolazione dei lavoratori comunitari, determinando l'apertura, da parte della Commissione UE, nel dicembre 1998, di una procedura di infrazione nei confronti della FIFA,³⁸ al fine di indurre una modifica della

³⁶ «In ragione della volatilità, dunque, dei soggetti con cui hanno stipulato il contratto» (M. T. SPADAFORA, *Diritto del lavoro sportivo*, cit., 149). Sui pericoli di una piena liberalizzazione del rapporto di lavoro sportivo: G. VIDIRI, *Il lavoro sportivo*, cit., 69; F. ROTUNDI, *La legge 23 marzo 1981 n. 91 ed il professionismo sportivo: genesi, effettività e prospettive future*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1991, 42; L. BARBIERI, *Relazione al Convegno Libera circolazione e libera concorrenza nell'Unione Europea: il caso calcio*, Università degli studi di Roma, La Sapienza, 10 ottobre 2000, il quale evidenzia precipuamente l'impatto negativo sulla situazione economica e finanziaria delle società sportive calcistiche.

³⁷ La sentenza Bosman, come detto, aveva statuito con esclusivo riferimento alla cessione di calciatori in scadenza di contratto. La problematica ulteriore, in particolare, è stata posta dal già citato caso Ronaldo, giocatore che risolse anticipatamente e senza giusta causa il contratto con il Barcellona FC per trasferirsi all'Inter. Il Comitato Esecutivo della FIFA, investito della questione, con decisione del 4 settembre 1997, in *Riv. Dir. Sport.*, 1998, 24, condannò l'Inter a corrispondere al Barcellona l'indennità di promozione, essendo il recesso avvenuto in pendenza di contratto. Sul caso Ronaldo, si veda R. GUIDOLIN, *Da Bosman a Ronaldo*, cit., 69; A. PERTA, *Il caso Ronaldo*, cit., 210.

³⁸ A seguito di una serie di denunce, la Commissione Europea avviò, infatti, un'indagine

normativa che allentasse i vincoli alla libera recedibilità e rendesse i trasferimenti dei calciatori in pendenza contrattuale meno onerosi per le società sportive.³⁹

La cronaca giuridica del medesimo periodo ha contestualmente visto alcuni sindacati dei calciatori premere sui vari governi nazionali per una totale liberalizzazione della posizione giuridica del calciatore, al fine di consentire al medesimo di liberarsi in qualsiasi momento (anche, dunque, in piena stagione agonistica) dal vincolo contrattuale con la propria Società (anche, dunque, non ancora scaduto), trasferendosi ad altra Società Sportiva in grado di offrire un migliore contratto, senza che la Società di provenienza possa chiedere alcuna indennità per il proprio nulla-osta al trasferimento (neanche, dunque, durante la vigenza del contratto).

Non può sfuggire come l'effetto immediato dello sviluppo di tali proposte, qualora avesse trovato concreta attuazione normativa in ambito federale, sarebbe stato quello di rendere l'atleta assoluto *dominus* del rapporto di lavoro sportivo, accentuando, peraltro, i già consolidati dubbi in ordine alla tradizionale configurazione del medesimo come lavoratore subordinato e parte debole del rapporto contrattuale.

A fronte di tali orientamenti da parte dei Sindacati dei calciatori, e, in particolare, della Fédération Internationale des Associations de Footballeurs Professionnels (FIFPro),⁴⁰ si è registrata, nei vari contesti nazionali, la tendenza di segno opposto delle società sportive e delle Federazioni,⁴¹ controparti di una

approfondita sulle norme FIFA in materia di trasferimenti internazionali dei calciatori. L'indagine condusse all'invio di una comunicazione degli addebiti alla FIFA, il 14 dicembre 1998. Secondo la Commissione, in particolare, le norme FIFA in materia di trasferimenti contestate (artt. 7, 12, 14 Reg. Status e Trasf. FIFA), unitamente a quelle relative alla permanenza del vincolo per i trasferimenti di giocatori da paesi extra-UE e a quelle disciplinanti un sistema di giustizia interna sostanzialmente preclusiva del ricorso innanzi ai giudici nazionali, risultavano in contrasto sia con l'art. 48 del Trattato CE (libera circolazione) sia con le norme della concorrenza, frapponendo un ostacolo al libero gioco della domanda e dell'offerta nel mercato sportivo. Peraltro, secondo la Commissione, gli effetti sportivi scaturenti dal vincolo sportivo in favore delle società minori che formavano i vivai dei calciatori, avrebbero potuto essere raggiunti ugualmente adottando soluzioni meno lesive della concorrenza. *Contra*, in dottrina, M. LIBERTINI, *Il rapporto di lavoro dell'atleta professionista nella normativa dell'Unione Europea*, Relazione al Seminario interuniversitario italo-brasiliano *Il diritto del lavoro sportivo: comparazione tra ordinamento italiano e brasiliano*, IUSM - Roma, 2-3 maggio 2001.

³⁹ M. T. SPADAFORA, *Diritto del lavoro sportivo*, cit., 150-151. «Le società erano tenute a corrispondere sia il compenso all'atleta che alla sua società di origine, con evidenti difficoltà per le società meno ricche di ingaggiare costosi campioni», 151.

⁴⁰ «La FIFPro, fondata a Parigi nel 1965, raccoglie le più importanti associazioni calciatori europee ed extraeuropee, tra cui anche l'Associazione Italiana Calciatori (AIC). È un'organizzazione a struttura permanente [...] che si prefigge di promuovere, in modo diretto o indiretto, gli interessi generali in campo professionale dei propri iscritti. Finalità primaria dell'associazione è quella di seguire nelle diverse sedi internazionali l'evoluzione delle normative riguardanti lo status giuridico del calciatore professionista e "giovane" (contratto unico europeo, tutela dei vivai, diritti tv, problematiche concernenti i trasferimenti, etc.)» (testo reperibile on line all'indirizzo web www.assocalciatori.it).

⁴¹ Le prime interessate a garantirsi «la possibilità di "vincolare" il proprio tesserato almeno

dinamica relazionale con il calciatore professionista che solo recentemente ha individuato prime soluzioni transattive.

In esito ad una lunga fase di trattative, infatti, in data 5 maggio 2001 veniva raggiunto, tra l'Unione Europea e la FIFA, un Accordo base per la revisione della normativa sui trasferimenti internazionali dei calciatori.

L'«Accordo di Bruxelles»,⁴² così denominato, costituiva logica soluzione di compromesso delle sopraccitate tendenze, prevedendo:

1. un principio di stabilità dei contratti che vietava la rottura dei contratti in corso di stagione agonistica e distingueva la durata dei medesimi in due periodi:
 - a) un periodo protetto, della durata di tre anni per i contratti conclusi con calciatori di età inferiore ai ventotto anni e della durata di due anni per i calciatori di età superiore ai ventotto anni;
 - b) un periodo non protetto, per gli anni di contratto restanti, della durata di due anni per i calciatori di età inferiore ai ventotto anni e di tre anni per i calciatori di età superiore ai ventotto anni;
2. il divieto di risoluzione del contratto nei periodi protetti, assistito da relativo apparato sanzionatorio che contemplava sanzioni sportive a carico della Società Sportiva acquirente (interdizione al tesseramento di nuovi calciatori per un periodo fino a dodici mesi, penalizzazione di punti, esclusione da competizioni internazionali, ammende, etc.) e a carico del calciatore (squalifica da quattro a sei mesi), nonché una indennità di rottura di entità tale da costituire un risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale;
3. l'istituzione di una giusta causa sportiva di risoluzione del contratto, richiedibile dal calciatore che vedesse il suo impiego, nell'ambito della partecipazione al lavoro di prima squadra, drasticamente ridotto, ovvero fosse oggetto di esclusione dagli allenamenti con la prima squadra (cosiddetto «giocatore fuori rosa»).⁴³

durante la vigenza del contratto», in E. LUBRANO, L'ordinamento giuridico del giuoco calcio, cit., 104; le seconde interessate ad evitare «modificazioni regolamentari che potrebbero esporre il sistema-calcio, già economicamente esasperato, al rischio di "scoppiare", ovvero di non riuscire più a coprire i costi soprattutto degli ingaggi dei calciatori», ibi, 104.

⁴² Il 5 marzo 2001, i Commissari Anna Diamantopoulou, Viviane Reding e Mario Monti hanno concluso le discussioni avviate con il presidente della FIFA, Sepp Blatter, ed il presidente della UEFA, Lennart Johansson, sui trasferimenti internazionali dei calciatori. Il risultato delle discussioni è stato formalizzato in uno scambio di lettere tra il presidente Blatter ed il Commissario Monti. Per un'analisi dell'accordo si veda il testo ufficiale dell'esito delle discussioni tra la Commissione Europea e la FIFA/UEFA sul regolamento FIFA relativo ai trasferimenti internazionali di calciatori, Comunicato IP/01/314 (reperibile on line all'indirizzo web <http://europa.eu>).

⁴³ M. T. SPADAFORA, *Diritto del lavoro sportivo*, cit., 150-151. «Nell'ambito dell'Accordo, quindi, veniva raggiunto un primo punto di equilibrio tra esigenze contrapposte di libertà di circolazione e di stabilità dei contratti prevedendo una certa stabilità dei contratti degli atleti, variabile comunque a seconda dell'età e della loro prossimità al periodo di formazione o a quello di chiusura di carriera», 151. Il recesso, infatti, è stato ammesso soltanto per giusta causa sportiva, ma non durante lo svolgimento dei campionati ufficiali, mentre la mancanza del presupposto costituito dalla giusta causa, peraltro indicata con definizione generica tale da rinviare alla

Tale normativa è stata poi ratificata dal Comitato Esecutivo della FIFA, in data 5 luglio 2001, con l'emanazione delle nuove norme in materia di trasferimenti internazionali dei calciatori, costituenti il Regolamento FIFA sullo Status ed i Trasferimenti dei calciatori,⁴⁴ oggetto di recente novella (19 ottobre 2003) che ha condotto all'attuale versione del Regolamento medesimo.⁴⁵

6. *Il principio del mantenimento della stabilità contrattuale e l'art. 17 del Regolamento FIFA sullo Status ed i Trasferimenti dei Calciatori*

L'art. 13 del Regolamento FIFA sullo Status ed i Trasferimenti dei Calciatori apre il Capitolo Quarto del medesimo, intitolato «Mantenimento della stabilità contrattuale tra Professionisti e Società», il quale si fonda sui seguenti principi:

1. come regola generale, il divieto di recesso unilaterale del contratto durante la stagione agonistica;
2. come eccezione, la previsione della giusta causa e della giusta causa sportiva, la quale ultima si concreta nella ridotta utilizzazione del calciatore (-10% delle gare ufficiali).

Occorre, peraltro, precisare come la regolamentazione in esame debba essere letta *ex ante* in combinato disposto con la Circolare FIFA n. 769,⁴⁶ disciplinante i principali aspetti della nuova disciplina dei trasferimenti.

La Parte Terza di tale Circolare, in particolare, intitolata «Contractual stability», pone gli obiettivi primari della disciplina FIFA: «contractual stability is of paramount importance in football, from the perspective of clubs, players, and the public. The relation between players and clubs must therefore be governed by a regulatory system which responds to the specific needs of football and which strikes the right balance between the respective interests of players and clubs and preserves the regularity and proper functioning of sporting competition. Accordingly, the new Regulations seek to ensure that, in the event a club and a player choose to

specificità del caso concreto, comporta sanzioni sportive per il giocatore e per il suo nuovo club, con l'obbligo di indennizzare il club di origine (ove il recesso abbia luogo durante i primi tre anni del contratto, o nel primo biennio quando il calciatore abbia compiuto ventotto anni e sia prossimo alla conclusione della carriera agonistica; il recesso ingiustificato avente luogo, invece, nelle fasi successive del contratto produce solo l'obbligo di indennizzo).

⁴⁴ In esito all'emanazione di tale regolamentazione, conseguentemente, la Commissione ha chiuso le indagini relative alla normativa FIFA sui trasferimenti internazionali dei calciatori (Comunicato IP/02/824). Si riportano le parole di Mario Monti, Commissario Responsabile per la Concorrenza: «la FIFA ha ora adottato nuove norme che hanno ottenuto l'accordo della FIFPro, il principale sindacato dei giocatori, e che si ispirano ai principi ritenuti accettabili dalla Commissione. Le nuove norme conciliano il diritto fondamentale dei giocatori alla libertà di movimento e alla stabilità contrattuale con l'obiettivo legittimo dell'integrità dello sport e della stabilità dei campionati. Il calcio può contare ora sulla stabilità giuridica di cui ha bisogno per andare avanti» (testo reperibile on line all'indirizzo web <http://europa.eu>).

⁴⁵ Disponibile, in traduzione italiana non ufficiale, a cura di M. COLUCCI, in *Riv. Dir. Ec. Sport*, vol. 1, n. 2, 2005.

⁴⁶ Circolare del 24 agosto 2001, reperibile on line all'indirizzo web www.fifa.com.

enter into a contract, this contract will be honoured by both parties. Unilateral termination of such contracts, particularly during the first three, or, depending on the age of the player, two years, is to be discouraged».⁴⁷

L'art. 13 del Regolamento evidenzia, dunque, l'*ubi consistam* del principio di stabilità contrattuale, già delineato nella predetta Circolare, prevedendo che il contratto fra un professionista ed una società sportiva possa terminare solo alla sua scadenza naturale o per mutuo accordo tra le parti.

Tale regola, però, subisce, nell'ottica di un temperamento delle contrapposte esigenze, una doppia deroga ad opera dei seguenti artt. 14 e 15, atteso che:

1. *ex art. 14*, entrambe le parti del contratto di lavoro sportivo (calciatore o club) possono risolverlo senza incorrere in conseguenze di sorta (ovvero il pagamento di una indennità o l'irrogazione di sanzioni sportive) se sussiste una giusta causa;⁴⁸
2. *ex art. 15*, un professionista affermato («*established*») che abbia disputato, nell'ambito di una stagione agonistica, meno del 10% delle gare ufficiali alle quali partecipava il suo club, può risolvere il suo contratto anticipatamente, dunque prima della scadenza naturale, per giusta causa sportiva.⁴⁹

Quid iuris, dunque, in caso di risoluzione del contratto di prestazione sportiva senza giusta causa? La risposta a tale domanda costituisce la *condicio sine qua non* per l'analisi dei casi più attuali di cronaca giuridico-sportiva, nonché dei più recenti orientamenti dottrinali e giurisprudenziali in materia di trasferimenti internazionali di calciatori professionisti.

L'art. 17 del Regolamento FIFA stabilisce il principio generale secondo il quale in tutti i casi la parte inadempiente ha l'obbligo di pagare una indennità, cosiddetta «di rottura» (art. 17, n. 1).

⁴⁷ Si consideri, peraltro, il seguito concettuale della premessa, frutto della ricerca di un equilibrio di cui, come si è potuto constatare, l'Accordo del 2001 costituiva manifestazione emblematica e prodromica: «*On the other hand, the rules also reflect the recognition that players may have sportive justification ("sporting just cause"), which can go beyond just causes found in regular employment law and the previous FIFA Regulations on Status and Transfers of Players, to terminate a longer term contract unilaterally*».

⁴⁸ Tale previsione si pone in linea con i presupposti preliminarmente sviluppati dalla sopraccitata Circolare: «*The unilateral termination of a contract can on occasion be justified. Either a club or a player may have a just cause, within the meaning of regular employment law or existing FIFA rules, for such termination*» (punto b), «*Justified contractual terminations*» della Circolare n. 769 richiamata. Sul concetto giuslavoristico di giusta causa si vedano le note n. 19-22 del presente elaborato.

⁴⁹ Anche tale ipotesi normativa rispecchia le linee-guida offerte dalla Circolare n. 769: «*..In addition, however, the regulations have envisaged specifically for players the possibility to terminate a contract for a valid sporting reason. Sporting just cause shall be established on a case by case basis, depending on individual merits of the case and taking into account all relevant circumstances. One ground establishing sporting just cause would be if the player can show, at the end of the season, that he has been fielded in less than 10% of the official matches played by his club*».

Quest'ultima, in particolare, deve essere calcolata nel rispetto delle leggi nazionali vigenti, della specificità dello sport e di tutti i criteri oggettivi del caso, che comprendono: la remunerazione ed altri benefici dovuti al calciatore in base al contratto d'ingaggio esistente e/o del nuovo contratto; la durata del tempo rimanente nel contratto esistente fino ad un massimo di cinque anni; l'importo di qualsiasi quota e spesa pagate o contratte dalla vecchia società.

Nel caso in cui un calciatore professionista debba pagare l'indennità, inoltre, ne risponderà in solido con la sua società ed il *quantum* potrà essere previsto nel contratto o stabilito fra le parti (art. 17, n. 2).

Se la risoluzione avvenga durante il cosiddetto «periodo protetto»,⁵⁰ la disposizione *de qua* prevede, altresì, che, in aggiunta al versamento dell'indennità, al calciatore possano essere irrogate delle sanzioni sportive (divieto di giocare in competizioni ufficiali per una durata non inferiore a quattro mesi e non superiore a sei).

Tali sanzioni, conseguentemente, non si applicano nelle ipotesi di risoluzioni unilaterali senza giusta causa o senza giusta causa sportiva avvenute al di fuori del periodo protetto.⁵¹

Dunque, la FIFA ha indirettamente adottato il modello delineato dall'ordinamento spagnolo, che, come si è visto, consente al lavoratore sportivo la facoltà di rimettere le proprie dimissioni.

Sul piano giuridico è rilevante, però, evidenziare come *«le disposizioni FIFA, che producono l'effetto di privare sostanzialmente di valore la clausola rescissoria nei trasferimenti internazionali (ovvero ove si ricada nell'ambito di applicabilità del Regolamento FIFA) siano state ispirate dall'istituto previsto nell'ordinamento sportivo spagnolo soltanto in linea di principio»⁵²*: l'indennità di recesso, infatti, non è mai predeterminata, ma viene quantificata dalla FIFA caso per caso, come detto, sulla base dei parametri previsti dall'art. 17 (età

⁵⁰ Si tratta di un periodo di tre stagioni intere o di tre anni, a seconda di quello che inizia per primo, che segue l'entrata in vigore di un contratto, se tale contratto è stato concluso prima del 28° compleanno del Professionista, ovvero un periodo di due Stagioni intere o di due anni, a seconda di quello che inizia per primo, che segue l'entrata in vigore di un contratto, se tale contratto è stato concluso dopo il 28° compleanno del Professionista.

⁵¹ In tal caso, tuttavia, misure disciplinari possono comunque essere imposte al di fuori del periodo protetto in caso di mancato preavviso (ovvero, entro 15 giorni a partire dall'ultima gara della Stagione).

Si ricordi, altresì, che sanzioni sportive possono essere irrogate nei confronti di una società sportiva che abbia risolto o abbia indotto a tale risoluzione durante il periodo protetto. In tal senso, infatti, il Regolamento, a meno che non sia stato diversamente disposto all'interno del contratto, pone una presunzione di induzione del calciatore alla risoluzione contrattuale a carico della società che concluda un contratto d'ingaggio con il calciatore professionista il quale abbia risolto il suo precedente contratto senza giusta causa (art. 17, n. 4).

⁵² Come correttamente sottolineato, in dottrina, da F. MENICHINI, *La natura della clausola di rescissione spagnola e l'indennità di rottura contrattuale prevista dal regolamento FIFA*, cit., 2, nonché da U. E. MUNIZ, *Las denominadas «cláusulas de rescisión» del contrato de los deportistas profesionales*, cit., 401.

calciatore, remunerazione contrattuale, eventuali ulteriori benefit, durata del contratto, etc.).

Pertanto, se la prima esperienza europea di rilievo in cui si riconosceva al lavoratore sportivo il diritto di dimissione propendeva, come si è potuto constatare, per la determinazione di un *quantum* fisso da versare a titolo di multa penitenziale (immodificabile dal giudice anche se sproporzionata), il legislatore internazionale, nel codificare e perfezionare questo principio di tutela del lavoratore, ha ritenuto più opportuno modellare l'indennità di recesso come un semplice risarcimento del danno, da determinarsi caso per caso secondo la gravità dell'inadempimento dell'atleta.

In buona sostanza, quindi, si accolgono, sia pure parzialmente, i rilievi che venivano mossi dalla dottrina spagnola minoritaria alla concezione della clausola rescissoria intesa come multa penitenziale.

Infatti, un chiaro esempio della natura risarcitoria dell'indennità, da quantificarsi con riferimento al caso concreto e secondo il pregiudizio subito dal contraente, si è avuto con la vicenda relativa al calciatore Philippe Mexes, che rompe il contratto che lo legava alla società francese AJ Auxerre per firmare con l'AS Roma.

Il Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS), chiamato a pronunciarsi sul *quantum* dell'indennità di rottura da corrispondersi all'Auxerre, più volte, nella motivazione della sentenza che condanna il calciatore al pagamento di 7.000.000,00 euro, ragiona in termini di «*prèjudice*» e considera, quali indici per la determinazione dell'ammontare dello stesso, sia il «*damnum emergens*», inteso come ristoro dei costi sostenuti per la formazione dell'atleta e per il prolungamento del contratto, sia il «*lucrum cessans*», inteso, nel caso concreto, come «*perdita di guadagno risultante dalla possibilità di trasferimento frustrata da P. Mexes*».⁵³

7. *Il caso Webster*

La cronaca giuridico-sportiva è attualmente scossa da casi di calciatori professionisti che minacciano di avvalersi dell'art. 17 del Regolamento FIFA, ed in alcuni casi, come quello assai recente del calciatore Andy Webster, utilizzano concretamente la disposizione per risolvere unilateralmente il proprio contratto ed ottenere un rapido svincolo attraverso il versamento della relativa indennità, in coerenza, dunque, con la normativa internazionale.

Dopo aver esordito fra i professionisti nell'Arbroath FC, nel marzo 2001 il difensore scozzese Webster fu acquistato dal club Heart of Midlothian FC, restando legato alla società di Edimburgo per cinque stagioni agonistiche. Nel 2006, tuttavia, per problemi legati al rinnovo del contratto (in scadenza nel giugno 2007), il rapporto tra Webster e la società si incrinò, sfociando nella messa fuori rosa del calciatore

⁵³ Si vedano i punti 107-109 e 146-149 della sentenza arbitrale, TAS 2005/A/902, Mexès & AS Roma c/AJ Auxerre, in *Riv. Dir. Ec. Sport*, vol. 1. n. 3, 2005, 241.

nella partita contro il Dundee Utd.

Avendo ancora un anno di contratto e desideroso di cambiare squadra e trasferirsi al club inglese Wigan Athletic FC, Webster, per la prima volta in Europa, fece dunque ricorso alle previsioni dell'art. 17 del Regolamento FIFA sullo Status ed i Trasferimenti dei calciatori.⁵⁴

La Camera di Risoluzione delle Controversie della FIFA (DRC, «Dispute Resolution Chamber»), organo di primo grado, con sentenza del 4 Aprile 2007⁵⁵ ha statuito l'obbligo del professionista (e della sua nuova società, in via solidale) di corrispondere la somma di 625 mila sterline come indennizzo per la rottura del contratto di prestazione sportiva con gli Hearts (moltiplicando per il coefficiente di 1,5 la media tra l'ultima annualità contrattuale con gli Hearts, non onorata, e lo stipendio annuo percepito dal giocatore nella prima stagione con il Wigan), in aggiunta, altresì, ad una squalifica comminata al calciatore in incontri ufficiali per le prime due settimane di inizio della stagione agonistica 2007/2008.

Quella che per Webster poteva prima facie suonare come una sconfitta può costituire, in realtà, nonostante il parziale accoglimento della posizione del club di origine, un precedente fondamentale destinato ad aprire un nuovo capitolo nel rafforzamento del potere contrattuale dei giocatori nei confronti dei club.

In primis, come può desumersi dalla lettura della decisione, la posizione della società ricorrente si attestava su richieste di maggiore portata, riassumibili nella necessità di una indennità più elevata (circa 5 milioni di euro) e nella duplice richiesta che il giocatore fosse riconosciuto passibile di una squalifica di almeno due mesi in gare ufficiali (in accordo con il terzo comma dell'art. 17)⁵⁶ e la società acquirente fosse destinataria del divieto di tesserare nuovi calciatori per un periodo di registrazione (in accordo con il quarto comma dell'art. 17).⁵⁷

Circa la determinazione del *quantum* dell'indennità, la società sottolineava

⁵⁴ La norma, giova ricordarlo, prevede la possibilità per il calciatore di recedere dal contratto che lo lega ad una società calcistica dopo tre anni di effettivo servizio presso la stessa, o dopo due se il soggetto in questione ha più di 28 anni d'età. Sul calciatore gravano, peraltro, tre obblighi: comunicazione alla società della propria intenzione di recesso entro quindici giorni dall'ultimo incontro giocato con la maglia del club, divieto di trasferimento in una squadra dello stesso campionato nei dodici mesi successivi, pagamento dell'indennizzo alla vecchia società di appartenenza. Nel settembre 2006, quindi, Webster si è trasferito al Wigan FC, in Premier League inglese, salvo tornare in Scozia dopo soli quattro mesi per vestire, in prestito, la maglia del club Rangers FC.

⁵⁵ Testo reperibile on line all'indirizzo web www.fifa.com.

⁵⁶ Secondo la società, infatti, Webster avrebbe mancato di dare notifica secondo la corretta tempistica (si veda punto 37 della decisione).

⁵⁷ Secondo la società ricorrente, a tal proposito, il club avrebbe indotto il calciatore a rompere il contratto, attrandolo con una nuova offerta, peraltro mancando di contattare gli Hearts, con riguardo alla posizione contrattuale del calciatore, prima di trattare con quest'ultimo. Si considerino, complessivamente, i punti 15 e 16 della decisione della Camera: «*club B contacted FIFA claiming compensation for breach of contract in the amount of 5,037,311 against Mr A as well against club C, for having induced the breach [...]. The claimant also asks for the player to be ineligible to take part in any official matches for a period of two months and for C to be banned from registering any new player for one registration period*».

il carattere non esaustivo dei criteri previsti dall'art. 17 e la necessità di considerare, in particolare modo, il criterio costituito dalle leggi nazionali, in base alle quali i rimedi per la rottura contrattuale necessitano di essere fondati sul principio di *restitutio in integrum*, da intendersi come scelta dei mezzi giuridici in grado di ricondurre la parte lesa allo *status quo ante* rispetto all'evento pregiudizievole (nella fattispecie, la corresponsione di una indennità che avrebbe ricondotto il club nella posizione che avrebbe avuto ove il calciatore non avesse risolto unilateralmente il contratto).⁵⁸

Il medesimo criterio del ricorso alla *national law*, peraltro, avrebbe consentito, secondo gli Hearts, di tenere in conto il lucro cessante sofferto dal club, da intendersi come perdita dell'opportunità di ricevere un corrispettivo per il trasferimento del calciatore, secondo una logica già esaminata in occasione del caso Mexes.⁵⁹

Ulteriori criteri da considerare nella quantificazione dell'indennità di rottura, infine, avrebbero dovuto essere riconosciuti nella circostanza che il club aveva investito nella formazione ed educazione del calciatore e rifiutato alcune offerte di acquisto del medesimo operate da altre società, nella differenza di guadagno che il giocatore avrebbe percepito con un nuovo contratto, nonché nei costi che il club avrebbe dovuto sostenere per la sostituzione del calciatore in rosa.⁶⁰

La posizione del calciatore, al contrario, sottolineava l'impossibilità di comminare sanzioni sportive nella fattispecie in esame, avendo la risoluzione avuto luogo al di fuori del periodo protetto. Denunciava, inoltre, una serie di pressioni operate dal club di origine per indurlo ad un rinnovo contrattuale secondo termini e condizioni ritenuti non congrui, con conseguente esclusione del professionista dalla rosa per ragioni non sportive e perdita del posto nel team della nazionale.⁶¹

⁵⁸ «*In particular, national law should also assist in the calculation of the amount due as compensation [...]. Hence, B request to be awarded an amount, which would return the club to the position it would have been in, had the player A not committed breach of contract without just cause*» (punto 25 della decisione in esame).

⁵⁹ «*As regards the loss of opportunity to receive a transfer compensation for the transfer of the player, the claimant requests that the Chamber apply the same principle that it applied in one of their precedents (Auxerre FC v Philippe Mexes)*» (punto 27 della decisione della Camera). Secondo il club, infatti, Webster costituiva uno dei migliori giocatori della squadra e del team della nazionale. Di conseguenza, il club avrebbe facilmente ricevuto almeno una somma di circa 3 milioni per il trasferimento del calciatore, in assenza di recesso unilaterale del medesimo.

⁶⁰ Dunque, a completamento dei criteri sopraesposti, segue la specificazione del *quantum* richiesto, frazionato secondo le diverse componenti causali richiamate: «*The claimant B request the DRC to condemn Mr A and C to pay the total amount of 5,037,311 corresponding to 4 million as loss of opportunity to receive a transfer compensation; 199,976 as the remaining value of the player's employment contract with the claimant; 717,335 as the difference between the last season of contract with the claimant and the first season of contract with C; 50,000 as legal expenses; 70,000 as commercial loss following the player's unilateral termination*» (punto 36 della pronuncia).

⁶¹ «*It was also considered that Mr A could terminate the contract under the Regulations on the grounds of sporting just cause due to his sudden non-selection from the team after having been an ever present for purely non-sporting reasons. This non-selection also resulted in him losing*

Inoltre, con riferimento al calcolo dell'indennità di rottura, il professionista evidenziava l'irrelevanza delle offerte di acquisto pervenute agli Hearts da altre società sportive, sia in quanto successive rispetto al recesso operato dal calciatore (dunque, non considerabili dal club ricorrente), sia in quanto il valore di mercato di un professionista, tra i criteri di calcolo richiamati dal club, non avrebbe dovuto essere determinato sulla base di offerte di acquisto, per definizione soggettive ed opinabili.⁶²

Infine, il club Wigan rilevava l'impossibilità di dimostrare la sussistenza di un qualsivoglia nesso di causalità tra il proprio comportamento e la terminazione del contratto del professionista con la società ricorrente, anche in considerazione della distanza temporale esistente tra il recesso operato da Webster ed il contatto negoziale operato dal nuovo club.⁶³

La decisione del caso, riconoscendo la responsabilità solidale del professionista e del nuovo club per il pagamento dell'indennità, apre dunque, nel mondo del calcio professionistico, un potenziale precedente di fondamentale rilievo, sia relativamente ai rapporti tra i tesserati ed i club, sia con riferimento ai rapporti tra le società sportive.

Sotto quest'ultimo profilo, è emersa la necessità della Camera, nella fattispecie, di sottolineare l'autonomia ed indipendenza tra la questione della responsabilità solidale del nuovo club e quella della possibile attività di induzione del calciatore alla rottura contrattuale. Tale precisazione costituirà presumibilmente un importante punto di riferimento anche in prospettiva, svincolando *ex ante* due problematiche che necessitano di continuare ad essere valutate singolarmente, nel rispetto dell'impostazione fornita dalle previsioni dell'art. 17.

In mancanza, quindi, di prove relative ad una possibile responsabilità per aver intavolato trattative con il calciatore durante la vigenza del contratto di lavoro con la società di origine, nonchè per aver mancato di informare per iscritto la seconda,⁶⁴ il Wigan è stato riconosciuto responsabile in solido per il pagamento

his place in the national team» (punto 42 della pronuncia FIFA).

⁶² Per tali motivi, quindi, il calciatore evidenziava la necessità di limitare ogni considerazione circa il *quantum* al valore residuale del contratto, fondando l'operazione di quantificazione su criteri oggettivi e tralasciando ogni elemento di carattere puramente ipotetico ed arbitrario. In tal senso, valgono anche le considerazioni del club Wigan: «*The offer made by X occurred after the player had terminated the contract and, therefore, cannot be taken into consideration as loss of opportunity, apart from the fact that the evaluation X give of the player is subjective and cannot be regarded as a proof of the player's actual value*» (punto 78 della decisione).

⁶³ «*According to the club, the first contact between Mr A and C occurred on 10 July 2006, id est six weeks after the termination of contract performed by the player. As a matter of law, there is no causative link between C and the termination of the contract, as a consequence of which, the club cannot be deemed liable for any damage arising from such a breach*» (punto 75 della decisione).

⁶⁴ L'art. 18, terzo comma, del Regolamento FIFA sullo Status ed i Trasferimenti dei Calciatori stabilisce, infatti, che una società che intenda sottoscrivere un contratto con un calciatore deve informare la società attuale del professionista per iscritto e prima di entrare nella fase negoziale con il calciatore.

dell'indennità, ma non passibile di sanzioni sportive per l'ipotetica attività di induzione.⁶⁵

In secondo luogo, con riferimento primario ai rapporti tra i professionisti ed i rispettivi club, deve sottolinearsi la portata storica della pronuncia della Camera, ove si puntualizza che una limitazione dell'indennità di rottura al valore residuale del contratto pregiudicherebbe il principio di mantenimento della stabilità contrattuale, riducendo a mera formula il diritto della parte lesa di ricevere una somma risarcitoria.

Nel rispetto di tale premessa, dunque, è stato dichiarato che, come regola generale, un professionista non può, in qualsiasi momento e per qualsivoglia circostanza, risolvere il contratto di lavoro sportivo semplicemente pagando al proprio club il valore restante del medesimo.⁶⁶

Conclusioni

Il caso Webster ha aperto uno spiraglio nella regolamentazione contrattuale dei calciatori che potrebbe rivoluzionare, come già avvenuto in occasione del caso Bosman, l'intero mondo del calcio, aprendo la strada, come dimostrato anche dalla recentissima vicenda De Sanctis,⁶⁷ ad un utilizzo più frequente delle previsioni

⁶⁵ «*There is no evidence in support of the fact that the club contacted the player any time before the unilateral termination of the contract with the club [...]. There is no causative link between C and the termination of the contract of the player and, therefore, to rule out any wrongdoing by the club*» (punto 36 della decisione della Camera).

⁶⁶ «*The aforementioned considerations led the decide authority to the conclusion that limitino the compensation for breach of contract to the residual value of the contract not only is not in line with the jurisprudence of the Dispute Resolution Chamber, but would also undermine the principle of maintenance of contractual stability. In this respect, it was declared that, as a general rule, a player cannot, at any time and under any circumstance, "buy out" an employment contract by simply paying to his club the remaining value of his contract*» (punti 48-49 della pronuncia). Sulle difficoltà legate ad un sistema «*buy out*» ed alla differente valutazione del valore residuale del contratto da parte di calciatori e società sportive, si veda anche l'analisi di N. HARRIS, *Stars will buy into a «pay as you go» system*, in *The Independent*, 13 febbraio 2007 (reperibile on line all'indirizzo web www.sport.independent.co.uk).

⁶⁷ Di grande attualità è, altresì, il caso De Sanctis (per il quale si rimanda, in dottrina, alle analisi di M. DI FRANCESCO, *El caso De Sanctis: hacia el ocase de la estabilidad contractual?*, in *Derecho deportivo en línea*, reperibile on line all'indirizzo web www.dd-el.com, e di M. GRASSANI, *De Sanctis, il Bosman italiano?*, ne *Il Sole 24 Ore Sport*, 2007, n. 8). Morgan De Sanctis, portiere dell'Udinese Calcio, è il primo calciatore italiano ad aver scelto di liberarsi unilateralmente dal suo club in base all'art. 17 del Regolamento Status e Trasferimenti della FIFA. La decisione del portiere abruzzese costituisce un caso del tutto inedito in Italia, ed è la seconda volta nella storia del calcio europeo che si verifica tale ipotesi, dopo il precedente costituito, come visto, dal caso Andy Webster nel 2006. Il portiere, infatti, ha comunicato alla propria società sportiva le proprie «dimissioni» e la volontà di rescindere unilateralmente il contratto, ritenendosi, in virtù della normativa FIFA, del tutto abilitato a sottoscrivere un nuovo contratto di lavoro sportivo con altro club. De Sanctis, 30 anni, in scadenza contrattuale nel 2010, ma con due stagioni agonistiche già onorate in seguito all'ultimo rinnovo contrattuale, ha quindi raggiunto un successivo accordo con la società spagnola del Siviglia FC, in condizione di ingaggiarlo pagando un indennizzo alla

dell'art. 17 ed alla possibilità per il calciatore di sciogliersi dal vincolo contrattuale alle condizioni esaminate. In tale prospettiva, dunque, evidente è stato il passo in avanti compiuto nel consolidamento della libertà dei giocatori professionisti.⁶⁸

Deve, peraltro, segnalarsi come il rischio di un sostanziale scostamento del *quantum* dell'indennità dal preventivo prospettato possa sconvolgere il mercato e togliere alle società sportive la certezza della stabilità contrattuale, con effetti paradossali rispetto alla *voluntas legis* sportiva e rilevanti anche dal punto di vista del bilancio.

È evidente, infatti, come in prospettiva le società sportive più che mai dovranno cercare di prevenire la perdita dei loro giocatori a parametri bassi, in prevalenza prolungando costantemente i relativi contratti di lavoro e ponendo le scadenze ai rapporti lavorativi con i tesserati commisurate all'età dei singoli elementi.⁶⁹ Ciò comporterà un ulteriore costo per i club ed un prevedibile aggravio dei bilanci.

I casi sopraccitati si inseriscono a pieno titolo, quindi, nel contesto di un *post-Bosman* i cui effetti, sul piano dell'esponenziale accrescimento del potere contrattuale dei calciatori, non sono ancora del tutto prevedibili prospetticamente.

Se, un tempo, i calciatori erano titolari di uno scarso potere contrattuale,

Società di origine (l'Udinese), certamente inferiore nel *quantum* all'effettivo valore di mercato del calciatore. L'indennizzo viene calcolato, come detta la norma, in base a parametri quali gli anni di militanza del calciatore nel club, il suo compenso lordo, il numero di anni di contratto rimanenti. Tentando di prevedere quindi gli sviluppi di tale caso, la nuova Società sportiva del calciatore chiederà alla FIGC il cosiddetto «transfer», che la Federazione Italiana non può, tuttavia, rilasciare, non avendo ancora recepito l'art. 17 delle norme FIFA. Il club, dunque, dovrà rivolgersi alla FIFA chiedendo un transfer provvisorio. L'Udinese Calcio, invece, potrà scegliere il proprio *modus operandi* tra due possibilità: a) trova-re un accordo con il club acquirente, sapendo che la norma FIFA consente un certo parametro (come detto, inferiore al valore di mercato del giocatore); b) non cercare alcun accordo tra le parti ed adire la Camera per la Risoluzione delle Controversie FIFA per stabilire un indennizzo. Il caso De Sanctis costituisce, dunque, un precedente giurisprudenziale assente nel sistema giuridico-sportivo italiano, tradizionalmente improntato ad una logica di negoziazione e di ricerca di un accordo contrattuale tra le parti.

⁶⁸ Emblematiche, a tal riguardo, le parole dell'Avvocato FIFPro W. Van Megen, riportate nell'articolo *Webster case: step forwards in the freedom of players* (reperibile on line all'indirizzo web www.fifpro.org): «*This is a step forwards in the freedom of players. FIFA's decision is a correct application of the regulations, the possibility was available from september 2001 but until now there was no player or new club prepared to take the risk. The Webster case is of particular interest for young players who come from internal youth training programme and are at the end of their third contract year.*».

⁶⁹ Sui rischi connessi alla prassi dei frequenti rinnovi contrattuali si valutino, nuovamente, le considerazioni espresse dall'Avvocato FIFPro W. Van Megen, riportate nell'articolo *Webster case: step forwards in the freedom of players* (reperibile on line all'indirizzo web www.fifpro.org), in cui si evidenzia la preoccupazione che i club possano, in prospettiva, operare pressioni sempre maggiori sugli atleti il cui periodo di stabilità contrattuale sia trascorso, al fine di convincerli ad estendere la durata dei contratti di lavoro: «*players will experience more pressure from the club to sign a new contract with their club before the end of a three year period. This also happened in the Webster case as he was frozen out of the team after he refused to sign a new contract. This is an option for players with a strong will like Andy Webster, for others nothing will change as they will sign a new contract that will not enable them to leave in such a way.*».

ora la situazione si è concretamente ribaltata. E non è, quindi, da escludere a priori la possibilità che fra pochi anni si possa giungere alla fase dei trasferimenti liberi, in cui i giocatori saranno considerati come normali lavoratori e potranno trasferirsi da un club ad un altro senza che le società debbano pagare alcun tipo di indennità.⁷⁰

Alla luce delle argomentazioni addotte, nella considerazione della concreta perfettibilità della regolamentazione sui trasferimenti internazionali, deve segnalarsi l'opportunità di una tutela effettiva anche delle società sportive, sempre più degradate, in una fase nuovamente ed inversamente patologica del lavoro sportivo, dal ruolo di parte forte del rapporto contrattuale a quello di parte debole del medesimo.

Nell'esigenza di un maggior equilibrio tra l'interesse dell'atleta alla salvaguardia della propria libertà contrattuale e l'interesse del club alla tutela dei propri investimenti societari, non resta quindi che attendere gli sviluppi dei casi concreti ed il prospettarsene di ulteriori, anche al fine di verificare nel tempo la portata effettiva di tali fattispecie, differente a seconda che costituiscano esempi del tutto isolati o la base empirica per una prassi ed una applicazione generalizzata della normativa FIFA.

⁷⁰ Per un esame complessivo delle tappe storiche verso una liberalizzazione dei contratti di trasferimento degli sportivi professionisti: R. BLANPAIN – M. CANDELA SORIANO, *El caso bosman: el fin de la era de los traspasos?*, in *Estudios de derecho laboral*, Madrid, 1997, 21-22; A. CIARROCCI, *I diritti del calciatore professionista: uno sguardo oltre la sentenza Bosman*, in *Riv. Giur. Lav.*, 2002, 371-372; M. DI FILIPPO, *La libera circolazione dei calciatori professionisti alla luce della sentenza Bosman*, in *Riv. It. Dir. Lav.*, 1996, 232; M. CASTELLANETA, *La libera circolazione degli sportivi dopo la sentenza Bosman*, in *Lavoro Giur.*, 1996, 633; M. COCCIA, *L'indennità di trasferimento e la libera circolazione dei calciatori professionisti nell'Unione Europea*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1994, 350.